



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI
A PERSONE FISICHE E AD ENTI,
ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PRIVI DI SCOPI
DI LUCRO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/04/2025

INDICE

PARTE PRIMA – CONTRIBUTI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Non applicabilità del Regolamento

Art. 3 – Tipologia di contributi

Art. 4 – Aree di intervento

Art. 5 – Soggetti destinatari dei benefici

Art. 6 – Iscrizione al Registro degli enti non lucrativi

Art. 7 – Presentazione della domanda di contributi ordinari

Art. 8 – Esame delle domande

Art. 9 – Priorità all'erogazione dei contributi

Art.10 – Responsabilità

Art.11 – Misura dei contributi

Art.12 – Pubblicità e obblighi dei beneficiari dei contributi

Art.13 – Presentazione della domanda di contributi straordinari

Art.14 – Utilizzo dei contributi

Art. 15 – Decadenza

PARTE SECONDA – SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

Art. 16 – Sussidi assistenziali

PARTE TERZA – USO DEI LOCALI COMUNALI

Art.17 – Utilizzo dei locali comunali da parte di enti o soggetti senza scopo di lucro

Art. 18 – Assegnazione dei locali

PARTE QUARTA – PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 19 – Patrocinio del Comune

Art. 20 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

Art. 21 – Istanze di patrocinio

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Entrata in vigore norme di rinvio e tutela dei dati personali.

Art. 23 – Norme di rinvio

Art. 24 – Tutela dei dati personali

PARTE PRIMA – CONTRIBUTI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità che regolamentano la concessione da parte del Comune di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari (denominati in seguito semplicemente "contributi"), nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati privi di scopo di lucro.
2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai programmi annuali (contributi ordinari) ovvero per singole iniziative occasionali o a carattere straordinario (contributi straordinari).
3. I contributi si devono riferire ad oggetti di carattere sociale, culturale, artistico, pedagogico, ricreativo, sportivo, di interesse generale.

Art. 2

Non applicabilità del Regolamento

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le forme di contribuzione che, per legge, o per la presenza di altre fonti regolamentari o di pianificazione generale oppure per la propria peculiarità sono specificatamente regolate da appositi testi normativi, atti, contratti, accordi o convenzioni.

Art. 3

Tipologia di contributi

1. I contributi economici di cui al presente Regolamento sono attribuibili in relazione:
 - all'attività ordinaria svolta annualmente dal soggetto richiedente (contributo ordinario) e risultante dallo statuto o dall'atto costitutivo, ove presenti;
 - ad una specifica attività, iniziativa o bisogno connesso alle esigenze manifestate del soggetto richiedente (contributo straordinario).

Art. 4

Aree di intervento

1. Il Comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga di rilevante interesse pubblico l'autonomo attivarsi dei soggetti richiedenti, con particolare riferimento alle attività sociali, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, anche legate al mondo extrascolastico, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di promozione e prevenzione socio-assistenziale, di affermazione

di valori storici, di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace e di attività complementari e sussidiarie di quelle istituzionali proprie del Comune.

2. Sono esclusi da ogni forma di contribuzione, regolata dal presente documento, interventi di sponsorizzazione caratterizzati dall'esclusivo o comunque prioritario fine di promuovere l'immagine del Comune.
3. Sono invece ammessi interventi di patrocinio caratterizzati dall'esclusivo o comunque prioritario fine di realizzare un pubblico interesse rientrante nella competenza del Comune quale Ente esponentiale degli interessi della propria comunità. Tale pubblico interesse deve essere adeguatamente evidenziato nella motivazione del provvedimento con cui viene concesso il contributo, e deve essere perseguito sussidiariamente dal soggetto patrocinato, ordinariamente per il perseguimento dei suoi fini statuari o straordinariamente con riferimento alle singole iniziative per le quali il finanziamento è richiesto.

Art. 5

Soggetti destinatari dei benefici

1. I soggetti destinatari dei benefici sono gli enti, le istituzioni e le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non), i comitati, le cooperative, i gruppi di volontariato, culturali, ambientali, sportivi, ricreativi, di impegno socio-umanitario, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non governative, gli organismi di ricerca a base associativa, le istituzioni religiose e gli enti pubblici, le singole persone fisiche.
2. I destinatari dei contributi devono essere soggetti identificati a livello fiscale.
3. I soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche devono svolgere un'attività, nel contesto in cui operano, di tipo continuativo, sulla base di un'organizzazione interna retta da regole statutarie o definite da un atto costitutivo o da regole associative determinate.

Art. 6

Iscrizione al Registro degli enti non lucrativi

1. Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, **con sede nel Comune di Valmacca** possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso gli Uffici comunali, indicando il settore di attività e presentando copia del loro statuto e/o dell'atto costitutivo vigenti.
2. Vengono inserite di diritto nel predetto Registro gli enti iscritti:
 - a) nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
 - b) nel Registro delle Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale del Piemonte 29 agosto 1994, n. 38;
 - c) in ulteriori Registri previsti da leggi regionali, laddove statutariamente perseguano finalità che costituiscono anche un pubblico interesse rientrante nella competenza del Comune quale Ente esponentiale degli interessi della propria comunità.
3. L'Ufficio amministrativo cura l'aggiornamento di tale Registro e sottopone il relativo elenco all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 7
Presentazione della domanda di contributi ordinari

1. Le associazioni e gli altri organismi, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi ordinari, per lo svolgimento del programma annuale di attività, iniziative e manifestazioni, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.
2. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente, e indirizzata al Sindaco, deve essere specificato:
 - a) il contenuto dell'attività o del programma oggetto della domanda, anche allegando la documentazione di riferimento o richiesta dal Comune;
 - b) l'eventuale quantificazione del contributo richiesto;
 - c) l'ubicazione delle attività e del periodo di riferimento nel quale avrà luogo;
3. In relazione alla concessione dei contributi richiesti, si deve valutare il contenuto dell'attività svolta e dell'iniziativa proposta, in base a:
 - 1) interessi di carattere generale e valori di solidarietà perseguiti;
 - 2) rilevanza locale delle attività in relazione a manifestazioni cicliche che coinvolgono la comunità;
 - 3) la natura del servizio prestato;
 - 4) l'adeguatezza del tipo di organizzazione del richiedente in base alla proposta presentata;
4. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative od opere singole oppure a programmi di attività o interventi, in un'ottica partecipativa e plurale, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati.
5. Le domande di contributi possono essere richieste nel corso dell'intero anno, in forma libera o anche sulla base di una modulistica prodotta dal Comune.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 8
Esame delle domande

1. Le domande per ottenere il contributo ordinario devono pervenire agli Uffici comunali, che ne accertano la regolarità.
2. L'assegnazione del contributo è disposta motivatamente dalla Giunta. Con la deliberazione di assegnazione viene quantificata l'erogazione attribuita sulla base delle spese a consuntivo attestate dall'istante.
3. Nel caso in cui l'istanza sia irricevibile per la natura del richiedente o per l'ambito di attività menzionato o per la tipologia del contributo preteso, al diniego della richiesta provvedono direttamente gli Uffici comunali.

Art. 9
Priorità all'erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi avranno titolo preferenziale i soggetti senza fini di lucro che perseguano finalità dirette al soddisfacimento di attività o progetti di rilevanza e interesse locale.
2. Il vantaggio economico accordato al soggetto richiedente deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse.

Art.10

Responsabilità

1. Salvo diverso accordo con i soggetti interessati, il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti da parte di terzi beneficiari ai quali abbia accordato contributi finanziari.

Art.11

Misura dei contributi

1. L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in conformità alle esigenze di bilancio dell'Ente e alle sue variazioni legittimamente approvate.
2. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e, laddove si ripetano nel tempo, non possono costituire diritto di prelazione o di legittima aspettativa nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. La misura dei contributi concessi deve essere funzionale all'attività svolta e non comportare forme di accantonamento per attività o programmi futuri.
4. L'erogazione dei contributi può avvenire in un'unica soluzione o in quote differenti.

Art.12

Pubblicità e obblighi dei beneficiari dei contributi

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme pubblicitarie, scritte o verbali, che le attività sono realizzate con il concorso del contributo del Comune.
2. Se il Comune lo richiede, deve altresì essere visibilmente apposto lo stemma comunale sul materiale realizzato per l'iniziativa o comunque ad essa collegato.

Art.13

Presentazione della domanda di contributi straordinari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o altri organismi privati, non inclusi nel registro di cui all'art. 6, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale, oppure per sostenere manifestazioni o iniziative non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale dai soggetti iscritti nel registro.
2. Le domande devono contenere il contenuto dell'attività o del programma per cui si richiede il contributo e pervenire anteriormente alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
3. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con atto motivato della Giunta.
4. Il contributo viene liquidato a seguito di presentazione del consuntivo, che i soggetti beneficiari devono far pervenire necessariamente all'ente a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, subordinatamente all'accertamento della congruenza tra il programma previsionale proposto e quello realizzato.

Art.14

Utilizzo dei contributi

1. La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art.15

Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - 1) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - 2) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - 3) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. In ogni caso in cui si verifichi una delle condizioni previste al primo comma, si procederà comunque al recupero totale o parziale della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

PARTE SECONDA – SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

Art. 16

Sussidi assistenziali

1. Il Comune può elargire contributi economici assistenziali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in forma diretta o indiretta, a persone fisiche che versano in particolare stato di bisogno economico e che necessitano di immediata assistenza, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. I benefici economici di cui al comma 1 vengono erogati secondo le previsioni dell'apposito Regolamento comunale in materia.

PARTE TERZA – USO DEI LOCALI COMUNALI

Art.17

Utilizzo dei locali comunali da parte di enti o soggetti senza scopo di lucro

1. L'utilizzo dei locali di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune rappresenta un vantaggio economico per i soggetti che ne beneficiano.
2. Le manifestazioni, le iniziative e i progetti, da svolgersi nei locali specificamente

individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi ambienti.

3. L'utilizzo di tali locali avverrà nel rispetto della destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale, dell'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti presenti, nonché delle indicazioni apposte per legge in materia di sicurezza.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare o sospendere precedenti concessioni di locali per sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
5. Le associazioni o i diversi enti o soggetti senza scopo di lucro interessati all'assegnazione di locali di proprietà comunale da destinare a sede sociale dovranno presentare apposita domanda di assegnazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore o dal titolare, indicando il locale interessato e i dati identificativi dell'ente richiedente.
6. Per finalità di particolare rilevanza collettiva il Comune potrà attivarsi per proporre la disponibilità di propri locali determinati a specifici soggetti giuridici.

Art. 18

Assegnazione dei locali

1. L'assegnazione dei locali è disposta con decreto del Sindaco oppure, quando risulti necessaria una regolamentazione più dettagliata per la maggiore complessità della gestione di cui si tratta e previa deliberazione della Giunta comunale, tramite scrittura privata a firma del Sindaco o del responsabile del servizio e successiva sottoscrizione dello schema di contratto di concessione in comodato d'uso o locazione o altro diverso negozio giuridico, ritenuto adeguato al fine da perseguire tra il Comune e l'ente non lucrativo richiedente.
2. I tempi di concessione dei locali devono essere adeguati e proporzionati all'interesse pubblico che si intende perseguire e sono indicati nei rispettivi atti adottati dall'Amministrazione, come riportati nel comma 1, potendo essere rinnovati per un tempo eguale.
3. Il Comune ha la possibilità di recedere dal rapporto giuridico connesso all'utilizzo dei locali comunali in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o negli altri casi espressamente previsti nel contratto di concessione, ove redatto.

PARTE QUARTA – PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 19

Patrocinio del Comune

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione e il proprio interesse per una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, sociali, storiche, scientifiche, educative, sportive, economiche ed informative.
2. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o

associazioni o altri organismi senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, anche dell'istituto del patrocinio. Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio, che lo richiedano.

3. La richiesta di concessione del patrocinio viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, su istanza del soggetto interessato oppure, ove ritenuto necessario e opportuno, direttamente dall'Ente.

Art. 20

Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione della Giunta comunale che lo concede, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:
 - a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente visionate per il contenuto dal Comune, e riportante l'indicazione del riconoscimento del patrocinio da parte del Comune stesso;
 - c) prestazioni economiche per attrezzature, mezzi e simili (da indicare nell'istanza);
 - d) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, fatta salva l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, a termini di legge.

Art. 21

Istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco e presentate antecedentemente alla data di realizzazione dell'iniziativa.
3. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.
4. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle norme vigenti.
5. Non può essere concesso il patrocinio, o quanto indicato nel comma precedente, quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
6. I soggetti patrocinati sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano la promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengano realizzate anche con il patrocinio del comune, utilizzando lo stemma comunale, ove consentito dalla Giunta.
- 7.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Entrata in vigore norme di rinvio e tutela dei dati personali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti o incompatibili.
2. Per quanto non espressamente regolato dai suindicati articoli, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente, anche sopravvenuta e derogatoria delle disposizioni del presente testo.

Art. 24

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità personale delle persone fisiche, in conformità alla normativa europea e nazionale operante.